



# COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

## 2° SETTORE TECNICO \ Servizio Urbanistica-Edilizia Privata

Piazza Dante, 1  
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca  
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

### DETERMINAZIONE N. 42 Del 28/01/2015

**OGGETTO: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AGIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 149 DELLA L.R. 65/2014.**

### IL DIRIGENTE

**Visto** l'art. 149 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 ad oggetto "Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità. Certificato di agibilità" il quale stabilisce che "*l'agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche..*";

**Visto** il comma 3 dell' art. 149 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 che prevede il pagamento di una sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 Euro in caso di mancata presentazione dell'attestazione di agibilità;

**Visto** l'art. 25 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comma 1, che stabilisce nel termine di quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento l'obbligo della presentazione della domanda del certificato di agibilità;

**Rilevato** che al fine di evitare disparità di trattamento e garantire criteri di equità sostanziale occorre fissare criteri per la quantificazione di tale sanzione amministrativa, in quanto la norma regionale indica esclusivamente il limite minimo ed il limite massimo;

**Ritenuto** opportuno, pertanto, procedere a graduare la sanzione pecuniaria dovuta nei limiti del minimo (100,00 Euro) e del massimo consentito (500,00 Euro) in funzione del ritardo con cui il soggetto legittimato presenta la certificazione di agibilità, prevedendo per i primi 120 giorni di ritardo la sanzione minima, nei successivi 60 giorni di ritardo la sanzione pari ad Euro 250,00, negli ulteriori 60 giorni di ritardo la sanzione di Euro 400,00 e oltre il termine precedente l'applicazione della sanzione in misura massima pari ad Euro 500,00;

### DETERMINA

1. Di fissare i seguenti criteri per la determinazione della sanzione da applicare nel caso di ritardata presentazione dell'attestazione di agibilità di cui all'art. 149 della L.R.T. 65/2014:
  - a) sanzione minima pari ad Euro 100,00: da applicare quando l'attestazione di agibilità è presentata con un ritardo fino a 120 giorni;
  - b) sanzione pari ad Euro 250,00: da applicare quando l'attestazione di agibilità presentata nei successivi 60 giorni di cui al punto a);
  - c) sanzione pari ad Euro 400,00: da applicare quanto l'attestazione di agibilità è presentata nei successivi 60 giorni di cui al punto b).
  - d) sanzione massima pari ad Euro 500,00: da applicare quanto l'attestazione di agibilità è presentata oltre i termini di cui al punto c).
2. La sanzione amministrativa come sopra articolata si applicherà in caso di ritardata presentazione della certificazione di agibilità a far data dall'esecutività del presente atto.

**Il Dirigente**  
**(Ing. Gabriele Borri)**

**Il Responsabile del Servizio**  
**(Geom. Massimo Peporini)**

=====

La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Borri Ing. Gabriele e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0584-2801.